



CASI OPERATIVI

Rimozione e smantellamento di metallo: prestazione di servizi o cessione di beni?

di Redazione

The advertisement features the FiscoPratico logo (a stylized 'E' and 'C') and the text: "La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista". A blue button says "scopri di più >".

Una società svolge attività di raccolta, cernita, stoccaggio e commercializzazione di beni di recupero e rifiuti, prevalentemente rottami ferrosi. Nello specifico il codice ATECO assunto dalla medesima è "38.32.10 recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici".

Tra le varie attività esercitate vi è la rimozione e lo smantellamento di impianti elevatori, idrici, termoidraulici, etc. siti presso aziende, istituzioni o privati affidati alla suddetta società mediante contratti di appalto o, più soventemente, subappalto.

La società durante la fase di rimozione e smantellamento trattiene per sé il rottame dalla stessa prodotto (ascensori, funi, etc.) presente negli impianti demoliti, lo trasporta presso la propria sede operativa per lavorarlo e successivamente rivenderlo, dopo averlo trattato, quale rottame feroso e no.

Nella redazione dell'offerta, una volta quantificato il lavoro da eseguirsi, la società determina in maniera approssimativa/forfettaria il presunto valore economico che avrà il rifiuto prodotto e asportato dall'impianto, riducendo di conseguenza il compenso richiesto per la prestazione eseguita.

Si evidenzia che:

- la riduzione del compenso richiesto per la prestazione di rimozione e smaltimento di impianti generalmente non eguaglia il valore economico del rifiuto.

Il valore commerciale del rifiuto che la società trattiene per sé a seguito del lavoro eseguito è spesso superiore al 5% del corrispettivo complessivo per il servizio (articolo 11, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. 152/2006 è la società ad essere il "produttore del rifiuto".



Si pone il problema di capire:

- 1) se la società, definita “produttore del rifiuto” ai fini ambientali, può assumere tale qualifica anche ai fini Iva e ai fini reddituali. Di conseguenza, diventando in tal modo proprietaria del rifiuto, senza corrispondere alcun corrispettivo, può trasportarlo nel suo impianto per lavorarlo e successivamente venderlo a terzi come rottame, senza incorrere nel rischio di un’eventuale contestazione da parte degli organi preposti?
- 2) in caso di risposta negativa, il contratto stipulato può essere considerato una prestazione di servizi da un lato e dall’altro una cessione di beni a titolo oneroso, ovvero una permuta, anche qualora non venga attribuito contrattualmente alcun valore economico alla cessione.

In caso di risposta affermativa, quali sono gli adempimenti ai fini Iva da espletare?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico